

Cosa si intende per lodo?

Il lodo è la decisione finale con cui si conclude un procedimento arbitrale e che ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Entro quanto deve essere pronunciato il lodo?

Il lodo deve essere emesso entro un termine ben definito, non essendo possibile che le Parti restino legate a una definizione stragiudiziale per un tempo indeterminato. Il termine può essere fissato dalle Parti che potranno prevederlo o nella Convenzione di Arbitrato o in un accordo successivo alla Convenzione, purché antecedente all'accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri.

Le Parti hanno un'ampia libertà potendo prevedere una data fissa o legarle l'emissione del lodo ad un evento della fase processuale (es. entro 180 giorni dalla costituzione dell'organo giudicante).

Cosa succede se le parti non indicano il termine per l'emissione del lodo?

Premesso che il termine di emissione del lodo non può mai essere fissato dagli Arbitri, ove le parti omettano di indicarlo viene in soccorso la legge (art. 820 c. 2 codice di procedura civile) con un termine fissato in 240 giorni decorrenti dall'accettazione della nomina da parte degli Arbitri che potrà formalizzarsi finanche nel verbale di prima udienza.

È possibile prorogare il termine per la pronuncia del lodo?

Sì. Il termine fissato dalle Parti o dal legislatore non è perentorio in quanto è ammessa l'eventuale proroga:

- 1) con accordo tra le Parti;
- 2) con decisione dell'autorità giudiziaria;
- 3) per le ipotesi previste dalla legge.

Nel primo caso le Parti godono di un'ampia autonomia, potendo disporre anche più proroghe nel corso del procedimento oltre che concordare una proroga anche quando il termine è già scaduto. La proroga convenzionale deve essere in forma scritta, attraverso una dichiarazione di tutte le Parti indirizzate agli Arbitri, alla quale devono ritenersi equivalenti le dichiarazioni rese in udienza dalle Parti e riprodotte nel verbale sottoscritto nel rito.

La seconda ipotesi (proroga giudiziale) è disposta dall'autorità giudiziaria su richiesta di una delle Parti o degli Arbitri e in questo caso il termine potrà essere prorogato solo prima della sua scadenza. La proroga giudiziale viene richiesta tramite un'apposita istanza inviata al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Arbitrato che nella totale libertà valuterà i motivi riportati nella richiesta.

Infine abbiamo la proroga di diritto, salvo che le Parti non vi abbiano rinunciato, che è ammessa nei quattro casi previsti dall'articolo 820 c. 4 del codice di procedura civile, ossia:

1. quando devono essere assunti mezzi di prova;
2. quando è autorizzata una consulenza tecnica di ufficio;
3. quando è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
4. quando viene modificata la composizione del Collegio Arbitrale o sostituito l'Arbitro.

Per ciascuna di queste ipotesi, il termine è prorogato di 180 giorni e non può esservi proroga per più di una volta nell'ambito di ciascuna categoria.

È possibile sospendere il termine per l'emissione del lodo?

Sì. La scadenza del termine è oggetto di sospensione:

- nel caso si ordini la comparizione di un testimone;
- in tutte le ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale.

Nel caso in cui gli Arbitri si rivolgano al Presidente del Tribunale per ottenere un ordine di comparizione di un testimone, la scadenza del termine resterà sospesa dalla data in cui è stabilita fino alla data dell'udienza fissata per l'audizione della testimonianza in presenza degli Arbitri.

L'art. 820 ultimo comma del codice di procedura civile stabilisce che in caso di sospensione del procedimento, lo stesso valga per il termine per la pronuncia del lodo. A causa di ciò la scadenza del termine è sospesa nei seguenti casi:

1. pregiudizialità penale, civile per questioni non arbitrabili o costituzionali;
2. morte, estinzione o perdita di capacità di una delle Parti, se gli Arbitri dispongono la sospensione;
3. nel caso di istanza di ricusazione, se gli Arbitri sospendono il procedimento.

Se dopo la sospensione mancano meno di novanta giorni per emanare un lodo, il termine è esteso per legge fino al raggiungimento minimo di tale durata.

Come si delibera il lodo?

Il lodo deve essere deliberato con la partecipazione di tutti gli Arbitri, il che significa che ciascuno di essi dovrà essere posto in una posizione di parità rispetto agli altri per la formazione della decisione finale. Il d.lgs. 40/2006 ha abolito il requisito della conferenza personale degli Arbitri, che resta obbligatoria se imposta dalle Parti o richiesta da uno degli Arbitri, i quali potranno arrivare a una decisione anche se non sono contemporaneamente presenti nel medesimo luogo. Nel caso di collegio arbitrale la disposizione non prevede l'unanimità, essendo sufficiente la maggioranza dei voti, e non impone che il lodo sia deliberato in un luogo particolare quale potrebbe essere la Sede dell'Arbitrato.

Il lodo può essere redatto anche dal Segretario?

La Corte d'Appello di Roma ha affrontato la questione del ruolo e della funzione attribuiti al Segretario del Collegio Arbitrale, nominato direttamente dagli Arbitri, richiamando quanto già affermato sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente. In estrema sintesi, si è ribadito che il Segretario ha la funzione di ausiliario con mansioni esecutive, escludendo qualsiasi potere decisionale e da ciò ne deriva che può compiere qualsiasi attività di supporto agli Arbitri, ivi compresa la redazione del lodo, ma che ovviamente dovrà astenersi da qualsiasi valutazione inerente la decisione.

Quali sono le regole di redazione del lodo?

Non è necessario che tutti gli Arbitri partecipino alla redazione del lodo, ma è necessario che tutti siano stati messi nelle condizioni di esaminare il testo prima della sua sottoscrizione. Nella redazione del lodo è indispensabile, pena la sua nullità, che vi sia un'esposizione sommaria dei motivi della decisione, il dispositivo e la sottoscrizione degli Arbitri. Inoltre sono previsti ulteriori requisiti, che vedremo nel prossimo quesito, la

cui assenza non inficia però sulla validità del lodo ma viene configurata come un'irregolarità formale risolvibile con la correzione.

Quali sono i requisiti del lodo?

Il lodo è sottoposto al requisito della forma scritta ad substantiam e il suo contenuto è disciplinato dall'art. 823 c. 2 codice di procedura civile. Esso deve quindi contenere:

1. il nome degli Arbitri;
2. l'indicazione della Sede dell'Arbitrato;
3. l'indicazione delle Parti;
4. l'indicazione della Convenzione d'Arbitrato e delle conclusioni delle Parti;
5. l'esposizione sommaria dei motivi;
6. il dispositivo;
7. la sottoscrizione degli Arbitri (è sufficiente che sia della maggioranza degli Arbitri);
8. la data delle sottoscrizioni.

Secondo l'art. 829 n. 5 sono previsti a pena di nullità soltanto i requisiti citati ai nn. 5, 6 e 7.

Gli altri motivi di cui ai punti 1-4 e al punto 8 configurano un'irregolarità formale che si risolve con la correzione del lodo.

Il lodo deve essere sottoscritto dagli Arbitri?

Sì. Il lodo deve essere sottoscritto. Nel caso di Collegio Arbitrale, affinché il lodo sia valido, è sufficiente la sottoscrizione anche della sola maggioranza degli Arbitri, a condizione che sia accompagnata dalla dichiarazione che il lodo è stato emesso con la partecipazione di tutti i componenti del Collegio e che alcuni non hanno desiderato sottoscriverlo.

Si ritiene valido il lodo sottoscritto anche solo in calce (non è necessario firmare ogni singola pagina), in luoghi diversi dalla Sede dell'Arbitrato, ed è importante che di fianco a ogni sottoscrizione vi sia la relativa data, in quanto ciascun Arbitro risponderà a titolo personale nel caso di ritardo.

Entro quanto tempo deve essere comunicato il lodo alle parti?

Entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione (termine non vincolante e prorogabile su accordo delle Parti) il lodo andrà inviato alle Parti, nella loro residenza o presso i difensori nel luogo eletto per il giudizio. Nel caso ciò non avvenga, le Parti potranno ricorrere ad un procedimento di ingiunzione per ottenere la consegna di un lodo.

In quante copie deve essere inviato il lodo alle parti?

Gli Arbitri che redigono il lodo in uno o più originali ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi Arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del lodo (termine non vincolante e prorogabile con accordo tra le parti).

Cos'è il lodo parziale?

Il lodo parziale definisce solo alcuni aspetti della controversia ovvero alcune controversie riunite nel procedimento. Il lodo parziale spiega la medesima efficacia del lodo finale ed è quindi immediatamente *impugnabile*, ai sensi dell'art. 827 comma 3 del codice di procedura civile, oltre che possibile di *immediato deposito* per acquisire efficacia esecutiva.

Cosa si intende per lodo non definitivo?

Un *lodo non definitivo* risolve alcune questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale. Si tratta di questioni di rito (es. sussistenza della competenza degli Arbitri) o preliminari di merito (es. prescrizione) e ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento. Se le questioni sottoposte vengono poi risolte in modo favorevole alla prosecuzione della procedura arbitrale, si avrà un lodo non definitivo in quanto il giudizio dovrà proseguire per l'esame e la relativa decisione. Il lodo non definitivo non è impugnabile in modo autonomo rispetto a quello definitivo e non è depositabile per l'acquisizione di efficacia esecutiva.

Qual è l'efficacia del lodo?

Il lodo, a partire dalla sua ultima sottoscrizione, ha gli stessi effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, eccetto che per gli effetti esecutivi e l'idoneità a costituire titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e l'iscrizione ipotecaria, per la quale è necessario il suo deposito e la sua omologazione con il procedimento di *exequatur* (art. 825 codice di procedura civile). La Parte interessata per formulare l'istanza dovrà depositare il lodo, in originale o in copia conforme, presso il Circondario del Tribunale in cui ha Sede l'Arbitrato, insieme alla Convenzione arbitrale (anch'essa in originale o in copia conforme). Il cancelliere redigerà processo verbale dell'avvenuto deposito e il Tribunale, con la presenza di un solo magistrato, dovrà accertare la regolarità formale del lodo e provvedere a renderlo esecutivo con decreto, oppure a rifiutarne l'esecutività. Il Giudice non dovrà indagare sulla formazione della decisione né sul merito di essa, tantomeno sulla sussistenza dei problemi che costituiscono motivo di impugnazione del lodo per nullità.

Il controllo verterà esclusivamente sulla regolarità formale del lodo, ossia la sussistenza dei requisiti di contenuto-forma di cui all'art.823 codice di procedura civile, oltre che sulla regolarità del procedimento di omologazione. Riguardo a quest'ultimo caso, il Giudice dovrà accertare la propria competenza, la legittimazione di chi presenta l'istanza, la presenza dei documenti di cui all'art.825 codice di procedura civile (lodo e convenzione), l'idoneità del lodo a costituire titolo esecutivo (anche se i lodi costitutivi o di mero accertamento non necessitano dell'attività esecutiva). Contro il decreto di concessione (o negazione) dell'esecutività, che viene comunicato alle Parti mediante biglietto in cancelleria, si può fare reclamo mediante ricorso alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. In questo caso, a differenza di quanto avviene in Tribunale, è prevista l'audizione delle Parti in contraddittorio e pertanto il reclamante dovrà informare le altre Parti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinnanzi al Collegio.

Come avviene il Deposito del lodo?

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositandolo in originale o in copia conforme insieme all'atto contenente la convenzione dell'Arbitrato. La documentazione andrà depositata nella cancelleria del tribunale nel cui circondario ha sede l'Arbitrato.

Il lodo è soggetto a imposta di bollo?

Sì. Il lodo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine che ad oggi è pari a 16 euro per foglio (composto da 4 facciate). Questo impone che il lodo venga predisposto su carta bollata o che vi sia apposizione delle marche da bollo.

Il lodo è soggetto a imposta di registro?

Il lodo non dichiarato esecutivo è soggetto a imposta di registro solo in caso d'uso e con un'aliquota identica a quella prevista per le decisioni giudiziali.

Si può chiedere la correzione del lodo?

Prima della Riforma del 1994 era possibile correggere il lodo negli errori materiali in cui fossero incorsi gli Arbitri soltanto dopo il decreto di esecutorietà, con la relativa competenza attribuita al Giudice statale. Con la Riforma del 2006 l'art. 826 codice di procedura civile è stato modificato ed oggi la correzione è di competenza degli Arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo, se non è stato depositato, mentre se è stato depositato la correzione è di competenza del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito. Di conseguenza dopo l'anno non si può più correggere un lodo non depositato. Se viene proposta l'istanza l'Arbitro è automaticamente reimmesso nelle sue funzioni e deve provvedere immediatamente alla correzione (entro sessanta giorni da quello in cui è stata presentata l'istanza, presumibilmente al presidente del Collegio Arbitrale). Il problema sorge quando non è più possibile "reimmettere" l'Arbitro nelle sue funzioni (ad esempio perché deceduto, incapace o non reperibile). In questo caso la decisione può essere lasciata all'Arbitro o gli Arbitri ancora operativi, oppure deve rendersi necessaria la richiesta di esecutorietà del lodo, onde chiedere la correzione al Giudice statale. Per quanto riguarda ciò che può costituire oggetto di correzione o di integrazione, il d.lgs. ha inserito nel 1° comma dell'art. 826 due disposizioni chiarificatrici, prevedendo che si possono correggere omissioni, errori materiali o di calcolo, anche se essi hanno determinato una divergenza tra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli Arbitri, e si può richiedere l'integrazione del lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 823, i numeri 1) 2) 3) 4), nello specifico:

- il nome degli Arbitri;
- l'indicazione della Sede dell'Arbitrato;
- l'indicazione delle Parti;
- l'indicazione della Convenzione di Arbitrato e delle conclusioni delle Parti.

Si può impugnare il lodo?

Sì. L'articolo 827 del codice di procedura civile individua i rimedi attuabili contro il lodo. Di certo non sono ammissibili i seguenti rimedi:

- appello;
- ricorso per Cassazione;
- ricorso per saltum;
- ricorso come dall'art. 111 della Costituzione;
- revocazione ordinaria.

Quali sono i mezzi di impugnazione del lodo?

I rimedi attuabili contro il lodo, indipendentemente dal suo deposito, sono rappresentati dalle impugnazioni:

- per nullità (artt. 828-830 codice di procedura civile);
- per revocazione (art. 831 codice di procedura civile);
- per opposizione di terzo (art. 831 codice di procedura civile).

Impugnazione per nullità: quali sono i termini?

L'impugnazione per nullità è soggetta al termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione del lodo. L'impugnazione non è più proponibile dopo un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle Parti corrette nei termini ordinari a partire dalla comunicazione dell'atto di correzione. L'impugnazione per nullità è ammessa, a prescindere da qualunque rinuncia preventiva, nei dodici casi previsti dall'art. 829 codice di procedura civile, cui va aggiunta la previsione contenuta nel 3° comma: *l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle Parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.*

Come si svolge il procedimento per richiedere l'impugnazione del lodo per nullità?

Sull'impugnazione per nullità è competente la Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la Sede dell'Arbitrato. Non è necessario che il lodo sia stato depositato e/o reso esecutivo; anzi, anche se il Giudice avesse negato il decreto di esecutorietà, l'impugnazione è possibile, essendo collegata alla sua "efficacia di sentenza" e non a quella esecutiva. La controversia sarà decisa dalla Corte d'Appello se il lodo è stato annullato per i seguenti motivi:

1 Tuttavia ricordiamo che questo testo va in pubblicazione contestualmente all'approvazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, che tende a modificare in modo favorevole anche la normativa in materia di A.D.R. e su questo tema è prevista una novità rilevante in quanto si vuole ridurre a 6 mesi il termine ex art. 828, 2 c. codice di procedura civile per l'impugnazione per nullità del lodo rituale.

- non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 823;
- è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
- nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle Parti a pena di nullità, e quest'ultima non è stata sanata;
- è contrario ad un altro precedente lodo non più impugnabile o a una precedente sentenza passata in giudicato tra le Parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
- il principio del contraddittorio non è stato osservato nel procedimento arbitrale;
- contiene disposizioni contraddittorie;

• non ha pronunciato su una o più delle domande ed eccezioni proposte dalle Parti in conformità alla convenzione di Arbitrato, oppure per i motivi di cui allo stesso articolo 829 codice di procedura civile commi terzo, quarto, quinto.

Ciò avviene salvo che le Parti non abbiano stabilito diversamente nella Convenzione di Arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle Parti, alla data di sottoscrizione della convenzione, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte d'Appello decide la controversia nel merito solo se le Parti hanno così stabilito nella Convenzione di Arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Se la controversia non è decisa nel merito, a essa si applica la Convenzione di Arbitrato, salvo che l'annullamento dipenda dalla sua invalidità o inefficacia. Se ricorrono gravi motivi, su istanza di Parte, anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la Corte d'Appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo.

Quali sono i casi di nullità del lodo?

L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

1. se la Convenzione d'Arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2. se gli Arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato Arbitro a norma dell'articolo 812;
4. se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della Convenzione d'Arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5. se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
6. se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7. se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8. se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10. se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli Arbitri;
11. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12. se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla Convenzione di Arbitrato.

La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

1. nelle controversie previste dall'articolo 409;
2. se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di Convenzione di Arbitrato.

Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

Cos'è la revocazione?

Può accadere che l'Arbitro abbia pronunciato un lodo in presenza di circostanze non valutate o valutate in modo errato al momento della decisione. In questo caso è possibile impugnare la decisione (con revocazione) per ottenere una nuova valutazione. In Arbitrato è possibile la sola revocazione straordinaria e quindi questo strumento di impugnazione è possibile soli casi indicati dai n. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 codice di procedura civile ossia:

- a. se sono l'effetto del dolo di una delle Parti a danno dell'altra;
- b. se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo il lodo, oppure se la Parte danneggiata ignorava che fossero state riconosciute o dichiarate tali prima del lodo;
- c. se dopo il lodo sono stati trovati uno o più documenti decisivi per la Parte che non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per azioni dell'avversario;
- d. se il lodo è effetto del dolo dell'Arbitro accertato con sentenza passata in giudicato.

Cosa si intende per opposizione di terzo?

Può succedere che un lodo interessi il diritto di cui un terzo che non ha partecipato alla procedura è titolare. In tal caso quest'ultimo potrà impugnare la decisione in base ai motivi elencati dall'art. 404 codice di procedura civile il quale recita che *un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.*

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

Come si svolgono i procedimenti di impugnazione per revocazione e per opposizione di terzo?

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto è la Sede dell'Arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. L'opposizione si propone mediante atto di citazione che dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 163, l'indicazione del lodo impugnato e per l'opposizione revocatoria anche l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e delle relative prove. La Corte d'Appello può accogliere l'opposizione oppure dichiararla inammissibile, improcedibile o rigettarla per infondatezza dei motivi. La Corte d'Appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

È possibile far riconoscere lodi stranieri in Italia?

Sì. Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la Corte d'Appello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il Presidente della Corte d'Appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che:

1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2. il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Ci si può opporre ad una simile decisione?

Sì. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla Corte d'Appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La Corte d'Appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla Corte d'Appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

1. le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la Convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
2. la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'Arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3. il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad Arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad Arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4. la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'Arbitrato;
5. il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la Corte d'Appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la Corte d'Appello accerti che:

1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2. il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Quali sono i rapporti tra Arbitri e Autorità giudiziaria?

Come già precisato la Sede dell'Arbitrato è un criterio di scelta rilevante perché individuerà il Giudice competente ad intervenire in una pluralità di vicende che possono verificarsi in una procedura arbitrale tra le quali ricordiamo:

- mancata nomina dell'Arbitro per opera delle Parti a cui spetta, o in caso di scelta affidata all'autorità giudiziaria, o comunque in tutti quei casi in cui le Parti non provvedono;
- sostituzione dell'Arbitro e la dichiarazione della sua decadenza;
- determinazione giudiziale del compenso e delle spese spettanti agli Arbitri;
- decisione in merito alla ricusazione dell'Arbitro;
- proroga del termine per la pronuncia del lodo;
- omologazione e correzione del lodo;
- decisione in merito all'impugnazione del lodo per nullità o per opposizione di terzo;
- pronuncia in merito alla comparizione di un testimone che si rifiuta di comparire.

I rapporti tra Arbitri e autorità giudiziaria sono delineati dall'art. 819 ter. del codice di procedura civile il quale stabilisce che *La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'Arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di Arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra Arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'Arbitrato.*